



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
- VISTA la legge 19 ottobre 1999 n. 370;
- VISTO il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning – Pensare all'istruzione di domani”;
- VISTA la risoluzione del Consiglio dei Ministri Istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
- VISTA la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
- PRESO ATTO che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;
- VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

- CONSIDERATO** che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che "con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"
- VISTO** il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- VISTO** il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
- VISTA** la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;
- VISTA** l'istanza presentata in data 1 settembre 2005 per la costituzione di una università telematica denominata "Università Telematica e-Campus";
- VISTO** il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;
- VISTO** il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 832 dell'11 novembre 2005;
- PRESO ATTO** che la predetta istanza specificatamente in relazione alle osservazioni del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema Universitario è stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 4 novembre 2005 e in data 20 gennaio 2006;
- RILEVATO** che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art.9 del predetto decreto ministeriale n° 270 del 2004;

CONSIDERATO di non poter accogliere la richiesta di istituzione del corso di laurea in Scienze giuridiche afferente alla classe 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 per le motivazioni espresse dal Consiglio Universitario Nazionale;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università Telematica "e-Campus".
2. A decorrere dalla data del presente decreto l'Università Telematica "e-Campus" è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, afferenti alle sottoindicate Facoltà:

Facoltà di Giurisprudenza

- Servizi giuridici per l'impresa (classe 2)
-

Facoltà di Economia

- Economia e commercio (classe 28)
- Psicoeconomia (classe 28)
- Scienze bancarie ed assicurative (classe 28)

Facoltà di Ingegneria

- Ingegneria civile (classe 8)
- Ingegneria informatica (classe 9)
- Ingegneria dell'automazione industriale (classe 10)
- Ingegneria energetica (classe 10)

Facoltà di Psicologia

- Scienze e tecniche psicologiche (classe 34).



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Facoltà di Lettere

- Letteratura, musica e spettacolo (classe 5);
- Design e discipline della moda (classe 23);

3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli artt. 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2

1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.

Art. 3

1. Al termine del terzo e quinto anno, di attività dell'Università telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.
2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li **30 GEN. 2006**

IL MINISTRO